

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XXXIII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 21 GENNAIO 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e non approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	354	BIANCHI CHIEGO MARIA: Modificazione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 concernente i limiti di valore per la competenza della Giunta municipale. (1181) . . . . .	357
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		PRESIDENTE . . . . .	357
AGRIMI: Proroga del termine di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431. (1337) . . . . .	354	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	357
PRESIDENTE . . . . .	354, 355	BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i> . . . . .	357
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	354, 355	DE FRANCESCO . . . . .	357
AGRIMI . . . . .	354	DELCROIX . . . . .	357
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	354, 355	ALMIRANTE . . . . .	357
BUBBIO . . . . .	355	<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>		FOLCHI ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 2 novembre 1954, n. 1042, relativa al « Fondo di soccorso invernale ». (1371) . . . . .	357
CHIARAMELLO ed altri: Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici formati dall'8 settembre 1943 alla Liberazione. (1122) . . . . .	355	PRESIDENTE . . . . .	357, 358, 359, 361, 362, 363
PRESIDENTE . . . . .	355, 356, 357	MAROTTA . . . . .	358
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	356	ANDREOTTI, <i>Relatore</i> . . . . .	358, 362
BUBBIO . . . . .	356	FOLCHI . . . . .	358, 359
ALMIRANTE . . . . .	356	BUBBIO . . . . .	360, 362
GULLO . . . . .	356	AGRIMI . . . . .	361
DELCROIX . . . . .	356	DELCROIX . . . . .	361
VALANDRO GIGLIOLA . . . . .	357	TAROZZI . . . . .	361
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> . . . . .	357	SCHIAVETTI . . . . .	361, 362
		CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura</i> . . . . .	362
		BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i> . . . . .	362, 363
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	363

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

**La seduta comincia alle 10.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, il deputato Calandrone Giacomo è sostituito dal deputato Pino.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Agrimi: Proroga del termine di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431. (1337).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Agrimi: « Proroga del termine di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431 ».

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

Poiché il relatore, onorevole Marotta, è assente, invito l'onorevole Tozzi Condivi a riferire sulla proposta di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Agrimi risponde ad una sentita necessità. Infatti, con la legge 9 luglio 1954, n. 431, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, era stato fissato un termine per l'espletamento delle pratiche relative alla soppressione del suddetto Ministero. La proroga di tale termine, mediante la proposta in discussione, ha carattere diverso da quelle che in analoghi casi è uso sollecitare. Infatti, non è che il lavoro non sia stato neppure iniziato, ma, anzi, è stato quasi completamente ultimato come, d'altronde, è a conoscenza di tutti. Si tratta ora di porre l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana in condizioni di portare a termine, se non tutte, almeno le essenziali operazioni conseguenti alla soppressione del Ministero: per tali ragioni dichiaro di essere favorevole al provvedimento ed invito la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AGRIMI. Tengo soltanto a chiarire che tutto quello che costituiva materia di normale delega — cioè la distribuzione tra i vari ministeri, ecc. — è cosa fatta, anche se le relative disposizioni non sono ancora pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i decreti sono,

infatti, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, firmati dal Presidente della Repubblica in tempo utile, secondo le norme della legge di delega. Quel che rimane da fare da parte dell'ufficio stralcio, è il perfezionamento dei singoli provvedimenti caso per caso delle formalità per la sistemazione dei dipendenti, tanto di coloro che hanno lasciato il servizio, quanto di coloro che non hanno optato per l'esodo volontario.

Quindi mi auguro che entro il 30 giugno 1955, termine proposto per la proroga, e data che coincide con la chiusura dell'esercizio finanziario, si possano espletare tali formalità, ed evitare che nel nuovo esercizio si debbano ancora trovare voci relative al soppresso Ministero dell'Africa italiana.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge presentata dall'onorevole Agrimi e ringrazia il presentatore il quale, in tal modo, ha evitato una richiesta che, altrimenti, avrebbe dovuto essere fatta dal Governo.

Le ragioni fondamentali di questa richiesta risiedono proprio nel fatto che l'adempimento amministrativo per la sistemazione dei diecimila impiegati che dipendevano dal soppresso Ministero dell'Africa italiana, è stato molto più complesso e molto più difficile di quanto non si potesse pensare. particolarmente complessa è stata l'elaborazione di otto decreti legislativi che hanno dovuto essere predisposti in attuazione delle leggi nn. 430 e 431 del 1954 che avevano disciplinato la soppressione del Ministero dell'Africa italiana. C'è voluta tutta una serie di disposizioni, perché le categorie del personale sono tante e diverse l'una dall'altra; tal che, per disciplinare, così come il legislatore ha voluto, le sorti degli appartenenti alle varie categorie, si sono dovute formulare queste norme delegate complesse, di estrema e difficile applicazione. Comunque, la maggior parte sono state emanate e pubblicate, altre sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti e saranno pubblicate nei prossimi giorni. Il lavoro relativo alla loro attuazione amministrativa richiederà, però, ancora qualche tempo in quanto le norme delegate implicano l'adozione di provvedimenti legislativi specifici.

Io mi auguro che il termine, che dalla proposta di legge in discussione, viene fissato al 30 giugno 1955, sia effettivamente sufficiente ed il Governo farà tutto il possibile

perché ciò avvenga. Del resto, al fine di evitare un'ulteriore proroga, il Governo ha già predisposto tutto ciò che è indispensabile: infatti, avvalendosi di un'altra delega, contenuta nella stessa legge 9 luglio 1954, n. 431, ha provveduto con un decreto legislativo, in corso di registrazione alla Corte dei conti, a stabilire a quali altri uffici statali dovranno essere devoluti quegli eventuali provvedimenti che, in ipotesi, al 30 giugno 1955 non fossero ancora emanati dall'ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana. Se, quindi, a tale data ci sarà ancora un residuo di pratiche, esse passeranno, a seconda delle competenze, al Ministero del tesoro, dell'interno, degli esteri, ecc. Mi auguro che questa necessità non si presenti o che, al più, essa si presenti in modesta misura ed in tal caso sarà provveduto in modo da non rendere necessario un nuovo intervento del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'articolo 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'articolo 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955.

Il personale che, alla data del 1° gennaio 1955, risulti impiegato in effettivo servizio presso il suddetto Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, continuerà in tale servizio, fino a quando ne permarrà l'esigenza.

Nei confronti del personale che si renderà man mano disponibile e che non fosse già formalmente trasferito alle dipendenze di altre Amministrazioni dello Stato, continueranno ad applicarsi le norme di cui al comma terzo e seguenti dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, salvo diverse particolari disposizioni di legge.

Per il perdurare della permanenza in servizio presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, tutte le competenze spettanti al personale di cui al precedente secondo comma faranno carico agli appositi stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il corrente esercizio finanziario 1954-55, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottorubrica Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana ».

**LUCIFREDI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.** Aggiungo soltanto

un chiarimento perché non restino impressioni inesatte sulla portata di questo articolo.

Ho parlato poco fa di più di diecimila dipendenti: resta inteso che essi, nella stragrande maggioranza, sono già impiegati presso le varie amministrazioni, mentre presso l'ufficio stralcio del soppresso Ministero dell'Africa italiana sono addette meno di 203 persone, tra impiegati e salariati delle varie categorie. Epperò, siccome non sono ancora realizzati sul piano amministrativo i vari decreti di comando di una parte del personale trasferito o comandato presso altre amministrazioni, l'ufficio ragioneria del Ministero dell'Africa italiana amministra ancora circa quattromila dipendenti, il che vuol dire che paga ancora tali stipendi.

**PRESIDENTE.** Va bene. Se non ci sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 1 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1955 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

**BUBBIO.** Io proporrei di modificare il titolo della proposta di legge nel modo seguente: « Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431 ».

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Sono d'accordo.

**PRESIDENTE.** Pongo allora in votazione il titolo della proposta di legge nel nuovo testo formulato dall'onorevole Bubbio, del quale è stata data testé lettura.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Chiaramello ed altri: Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione. (1122).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiaramello, Di Giacomo, Macrelli, Capalozza, Cavallotti, Bernardi,

Martuscelli, Buzzelli: « Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 settembre 1943 alla Liberazione ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** La proposta di legge, a mio avviso, merita di essere accolta, ma è necessario illustrarla. Nel periodo che va dal 1943 in poi, si è reso necessario, per taluni, di modificare atti dello stato civile e documenti in genere, al fine di sottrarsi a delle ricerche o a delle sanzioni penali conseguenti a leggi razziali.

Appena compiuta la Liberazione dell'Italia meridionale nell'agosto del 1944, si provvide all'emanazione di un decreto legislativo luogotenenziale a favore di queste persone colpite da leggi razziali, permettendo loro di chiedere una rettifica degli atti di stato civile, modificati o falsati allo scopo di sottrarsi alla persecuzione o all'arresto da parte delle forze tedesche di occupazione o delle autorità della repubblica sociale italiana.

Del pari con tale decreto, si provvide a dichiarare non punibili le persone che, trovandosi nelle circostanze previste dal decreto stesso, avevano fatto dichiarazioni false o non rispondenti al vero.

Poiché eguale provvedimento non è stato emanato per i perseguitati politici, i quali si sono trovati nell'analoga necessità dei perseguitati razziali di sottrarsi a ricerche o persecuzioni, mi pare che sia opportuno riparare a questa carenza accettando la proposta di legge la quale, estendendo ai perseguitati politici le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 195, le estende, automaticamente, anche quelle forme di controllo dell'autorità giudiziaria atte a garantire la sicurezza di applicazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BUBBIO.** Vorrei sapere se il diritto d'iniziativa spetta anche al singolo.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Il singolo ha il diritto di chiedere al Procuratore della Repubblica che eserciti il suo diritto di iniziativa. L'atto di stato civile rimane in vita, ma è rettificato. Ripeto che il controllo della autorità giudiziaria può tranquillizzare sulla applicazione della legge.

**ALMIRANTE.** Ritengo che se si estendesse una norma di questo genere fino al periodo dell'amnistia Togliatti e a tutti i perseguitati politici in genere, non si farebbe né cosa impolitica né cosa iniqua: poiché fino a quel-

l'epoca moltissime persone, magari soltanto funzionari della repubblica sociale, sono state costrette a nascondere la loro identità per il solo timore di essere sottoposte a processi o a qualcosa di peggio. Noi ci auguriamo che gli italiani non vengano più a trovarsi in tali dolorose necessità, ma, ripeto, non sarebbe iniquo estendere tale legge a tutti coloro che in quel periodo — che era poi di disordine amministrativo, civile ed anche giuridico — hanno ritenuto di doversi sottrarre ad eventuali persecuzioni anche attraverso l'uso di falsi documenti.

**BUBBIO.** In relazione alle dichiarazioni dell'onorevole Almirante, mi pare che questo progetto non risulti così semplice come sembrava a tutta prima. Io prospetterei pertanto l'opportunità che su di esso la III Commissione (Giustizia) esprima il proprio parere.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** In merito alla richiesta formulata dall'onorevole Almirante desidero rispondere che posso accettare l'estensione del provvedimento a tutti i perseguitati per motivi politici ma che non posso aderire al prolungamento fino all'amnistia Togliatti per un motivo di diritto, in quanto dal 1945 fino alla Liberazione, il nuovo Stato italiano esisteva e quindi, da quel momento, tutti erano tenuti a rispettarne le leggi.

**ALMIRANTE.** La sostanza è che le amnistie politiche sono state estese oltre il periodo della Liberazione vero e proprio perché è stato ritenuto dallo Stato italiano e da tutti noi che dopo la Liberazione vi sia stato un periodo di disordine. Quindi mi pare, sotto questo profilo, possibile la richiesta estensione, che preciserei nel modo seguente: all'articolo unico sostituire le parole: « della instaurazione del Governo militare alleato » con: « della promulgazione dell'amnistia Togliatti ».

**GULLO.** A nome del mio gruppo dichiaro di aderire alla proposta dell'onorevole Almirante. Quanto alla richiesta dell'onorevole Bubbio, faccio osservare che non appare la necessità di sentire il parere della Commissione Giustizia, in quanto la stessa Commissione si è già pronunciata favorevolmente in merito al precedente decreto che l'attuale proposta di legge intende estendere.

**DELCROIX.** A prescindere da ogni altra considerazione, mi sembra inopportuno inserire nella dizione della legge un accenno al periodo di instaurazione del Governo militare alleato: sarebbe meglio riferirsi ad un atto emanato dallo Stato italiano e non da occupanti stranieri. Per tali motivi mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Almirante.

VALANDRO GIGLIOLA. Mi sembra che l'emendamento, che può sembrare semplice ed ingenuo, nasconda, veramente, una questione un po' grave. Concordo perciò con l'onorevole Bubbio perché su di esso e sulla proposta di legge si chieda alla Commissione di Giustizia di esprimere il proprio parere.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero precisare che l'adesione del Governo alla richiesta dell'onorevole Bubbio non ha nessun significato: né di volersi opporre alla proposta di legge, né di opposizione alla richiesta di estensione formulata dall'onorevole Almirante, né altro significato puramente dilatorio. L'adesione ha il solo scopo di mettere in evidenza la necessità che in una materia così delicata come gli atti di stato civile, dove ogni parola ha un suo preciso significato, noi non siamo chiamati a deliberare se non dopo che la Commissione Giustizia abbia dato il suo parere. Si tratta di fatti che risalgono a dieci anni fa; la disciplina legislativa non è venuta fino ad oggi e se verrà da qui a quindici giorni non ci sarà niente di male. Possiamo perciò pregare il Presidente che si renda interprete presso il Presidente della Commissione Giustizia del desiderio della Commissione Interni affinché il parere sia dato sollecitamente. In questo senso mi pare che dovremmo essere tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta dell'onorevole Bubbio di sospendere la discussione della proposta di legge in attesa che la Commissione Giustizia esprima il proprio parere in merito alla proposta stessa, nonché all'emendamento presentato dall'onorevole Almirante.

(È approvata).

Il seguito della discussione della proposta di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bianchi Chieco Maria: Modificazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, concernente i limiti di valore per la competenza della Giunta municipale. (1181).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione della proposta di legge del deputato Bianchi Chieco Maria: « Modificazione al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, concernente i limiti di valore per la competenza della giunta municipale ».

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Sulla proposta di legge dell'onorevole Bianchi Chieco Maria, esprimo avviso contrario per due ordini di motivi: primo, perché non è opportuno in questo momento prendere in esame la modifica di un solo articolo della legge comunale e provinciale, concernente i limiti di valore per la competenza della giunta municipale, quando è allo studio del Ministero dell'interno un progetto di riforma organica di tutta la materia; in secondo luogo, la proponente non ha tenuto presente che esiste la legge 10 dicembre 1953, n. 936, la quale, disciplinando analoga materia, ha operato adeguamenti anche superiori a quelli richiesti dalla stessa proposta di legge.

Per tali motivi, concludo proponendo alla Commissione di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non è favorevole alla proposta di legge perché attualmente è in atto un'interpretazione lata dell'articolo 1 della legge 9 giugno 1947 n. 530 e, comunemente, le giunte municipali deliberano senza opposizione entro i limiti fissati da quell'articolo 1, oltretutto nei casi di urgenza anche per effetto di delega. Quindi, o con urgenza o con delega, credo che si possa oggi continuare nei limiti in cui si è agito finora, senza necessità di questa legge.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione per il passaggio all'esame degli articoli.

DE FRANCESCO. Dichiaro che mi asterrò da questa votazione.

DELCROIX. Anche io mi asterrò.

ALMIRANTE. Dichiaro che mi asterrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di non passare all'esame degli articoli.

(È approvata).

La proposta di legge s'intende respinta e sarà quindi cancellata dall'ordine del giorno.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Folchi ed altri: Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al « Fondo di soccorso invernale ». (1371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Folchi, Foresi, Macrelli, Degli Occhi, Chiaramello, Dugoni, Matteucci,

Corbi, Selvaggi, Michelini, Sedati, Barbieri, Sangalli, Del Bo, Larussa, Ceravolo, Mancini Giacomo, Di Leo, Spadola, Sanzo, Buffone, Giglia, Petrucci, Marotta, Volpe, Romualdi: « Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al " Fondo di soccorso invernale " ».

Do, preliminarmente, la parola all'onorevole Marotta perché riferisca in merito al parere espresso sulla proposta di legge dalla Commissione Finanze e tesoro.

MAROTTA. La IV Commissione (Finanze e tesoro) nella seduta di stamattina, per il parere sulla proposta di legge in discussione, ha ascoltato le dichiarazioni degli onorevoli Sottosegretari all'interno ed all'agricoltura. Il Sottosegretario all'interno ha fatto presente che, nelle previsioni per il soccorso invernale, si pensava di poter reperire, attraverso questa tassazione sulle scommesse ippiche, una somma di poco superiore a un miliardo. Calcolando l'ammontare delle scommesse a 27 miliardi, per poter raggiungere il miliardo preventivato dal Ministero dell'interno, sarebbe stata necessaria una tassazione del quattro per cento. In quel caso, anche con una lieve contrazione delle scommesse, si sarebbe raggiunto esattamente il miliardo occorrente al Ministero dell'interno.

A sua volta, però, il Sottosegretario alla agricoltura ha fatto presente come il settore ippico non sia in grado di sopportare una tassazione superiore al due cento e che qualsiasi aumento di tale percentuale avrebbe prolungato lo stato di sciopero, o di serrata, che dir si voglia, che attualmente si registra in questo settore della vita sportiva italiana.

La IV Commissione, non avendo elementi per poter giudicare della fondatezza di questa affermazione del Sottosegretario all'agricoltura, si è limitata, quindi, a proporre che la percentuale non debba essere inferiore al due per cento; perché, se lo stesso Sottosegretario all'agricoltura ritiene sopportabile tale onere, non si ravvisa alcun motivo per scendere al di sotto di questa percentuale, tenuto conto, d'altro canto, delle esigenze del soccorso invernale. C'è da osservare al riguardo che, rispetto al programma stabilito dal Ministero dell'interno, riducendo la percentuale al due per cento si viene a diminuire l'introito di circa cinquecento milioni. Comunque, se il settore ippico non può sopportare un maggior onere, dobbiamo accontentarci dell'aliquota del due per cento per non correre il rischio di perdere tutto.

La Commissione Finanze e tesoro si è inoltre dichiarata d'accordo circa la necessità

di modificare il sistema di prelievo attualmente in vigore il quale prevede che il sovrapprezzo sia pagato dal giocatore all'atto della scommessa. Ora, siccome ci sono scommesse che lasciano una vincita inferiore al dieci per cento o di poco superiore, è evidente che con quel sistema di tassazione si viene a scoraggiare questo complesso di giocate fatte per lievi margini e che poi rappresentano il grosso delle scommesse. Quindi la IV Commissione è d'accordo con il sistema proposto dall'onorevole Folchi circa l'opportunità di calcolare la percentuale sull'ammontare delle scommesse ma di prelevarla poi dal monte vincita e non dal giocatore nell'atto in cui effettua la scommessa: in tal modo si raggiungerà anche il fine di non far pagare i perdenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore, onorevole Andreotti, a svolgere la sua relazione sulla proposta di legge.

ANDREOTTI, *Relatore*. Credo necessario, in questa brevissima relazione, richiamare, a conforto di una certa linea seguita dalla Commissione, un punto che non sfuggì ad alcuni colleghi quando si discusse la legge del soccorso invernale. Alle osservazioni mosse, appunto, da alcuni colleghi della nostra Commissione, fu risposto dal rappresentante del Governo e dal relatore che si trattava di opportunità, si disse che l'inverno era alle porte, che il Senato, invece, le porte le aveva chiuse perché in vacanza, e non c'era, quindi, la possibilità di fare approvare in Senato eventuali modifiche apportate alla Camera, per cui si sarebbe privato il Ministero dell'interno dei mezzi necessari per provvedere subito al soccorso invernale. E questa considerazione — di carattere procedurale, se volete — fece in modo che le obiezioni di merito che erano state sollevate contro l'istituzione di questo aggravio, nuovo e notevole, sulle scommesse alle corse di cavalli e di levrieri, rimanessero, forse con una qualche validità morale, ma senza nessuna validità di carattere giuridico.

Purtroppo, le preoccupazioni affacciate si sono dimostrate del tutto fondate e noi abbiamo visto sperimentalmente che il gettito delle scommesse nelle giornate di corse che sono intervenute tra l'entrata in vigore della legge e la chiusura degli ippodromi è stato di molto inferiore a quello dell'anno precedente.

FOLCHI. Circa il trentasei per cento.

ANDREOTTI, *Relatore*. Non solo, quindi, in quelle giornate non abbiamo fatto affluire il soccorso invernale quello che ci ripromettevamo, ma abbiamo addirittura contratto no-

tevolmente l'ammontare dei diritti erariali sul gettito delle scommesse per le medesime giornate ed abbiamo posto l'ente responsabile di questo settore, L'U.N.I.R.E., in una situazione di crisi. E, veramente, noi, approfondendo questa situazione, dobbiamo dire che la sopravvenuta chiusura degli ippodromi non è stato un espediente per esercitare una pressione sul legislatore o sul Governo ma ha corrisposto ad una necessità obiettiva.

Il collega Folchi ha presentato questa proposta di legge al fine di portare all'uno per cento l'ammontare del prelievo sulle scommesse a favore del soccorso invernale. Io credo che sia inutile rifare la discussione dell'altra volta sull'importanza dell'incremento delle razze equine; sull'importanza, tra pratica e romantica, di questi allevamenti; ma ritengo opportuno guardare la cosa sotto un profilo estremamente più pratico, come una attività che opera in diversi centri del nostro Paese ed attorno alla quale vivono rispettabili interessi, moltissime famiglie che traggono da questa attività la propria fonte di lavoro; e guardiamo anche la questione, se consentite, sotto il profilo di un divertimento, di una ricreazione largamente goduta da un numero cospicuo di cittadini e che, mi pare, non abbiamo nessun interesse a contrastare; anzi, mi sembra, abbiamo l'obbligo, per quanto possibile, di agevolare o di lasciar sviluppare secondo le possibilità naturali.

L'osservazione che è stata qui fatta dal collega Marotta, a nome della Commissione Finanze e tesoro, di lasciare, cioè che questo prelievo, di cui la Commissione vedrà l'ammontare in per cento, avvenga secondo criteri interni dell'U.N.I.R.E., mi pare estremamente opportuna perché, in tal modo, si tratta di farlo gravare di più in quei punti ed in quei sistemi di gioco dove psicologicamente non rappresenti un ostacolo per far affluire il gettito delle scommesse. Si tratta proprio di non scoraggiare il settore dei « piazzati » e dei « vincenti » che ha un certo valore proprio se vi affluisce una quota forte di scommesse.

Ho qui la proposta della IV Commissione che tra il dieci e l'uno per cento propone una misura che non sia inferiore al due per cento il che, praticamente, vuole dire, per noi, il due per cento. Io penso, veramente, che attraverso uno sforzo effettivo da parte dell'U.N.I.R.E., si possa accettare tale proposta alla quale accedo anche perché, praticamente, non credo che sarebbe possibile ottenere un accordo più rapido e mi pare che, in questo caso, anche l'urgenza abbia un suo significato. D'altronde,

de, penso che se noi avessimo avuta una continuazione artificiosa di questo periodo, quel periodo, a cui accennai in altra occasione, cioè un ritorno al gioco clandestino in grande stile, avrebbe potuto affacciarsi, almeno come tentazione.

Esprimo, quindi, parere favorevole alla proposta dell'onorevole Folchi accedendo a quello che è il limite minimo indicato dalla IV Commissione e pregando i colleghi di modificare la proposta di legge in questo senso.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**FOLCHI.** Ben poco ho da aggiungere dopo tutto quanto è stato detto anche sulla stampa cittadina. Resta stabilito il principio che non si può colpire il giocatore senza colpire il gioco.

Avevo proposto l'uno per cento perché, in sostanza, per questi 27 miliardi che ruotano intorno all'ippica vera e propria, ci sono cinque miliardi di prelievo dei quali tre sono destinati, sotto forme varie, ai premi; uno rappresenta il costo dell'organizzazione, inteso in largo senso; ed uno rappresenta l'imposta attualmente percepita dallo Stato. Ora il pericolo consisteva nel fatto che, siccome il giocatore delle corse ha una mentalità diversa da quella del giocatore di totocalcio o di altre lotterie, una riduzione delle quotazioni dei prezzi di quella che i giuristi del congresso di Perugia hanno definito « prestazione corrispondente a chi, in una scia di opinioni, indovina il risultato », poteva portare ad un incremento del gioco clandestino che non è stato mai veramente colpito, anche per l'impossibilità pratica degli organi di pubblica sicurezza o della polizia tributaria; oppure allontanasse massicciamente dal gioco una gran parte degli attuali scommettitori.

E qui devo rispondere, anche per il Sottosegretario Bisori, ad un'osservazione fatta dall'onorevole Turnaturi in seno alla Commissione Finanze e tesoro. Quando si emette un prestito, noi guardiamo alle statistiche ed allora, osservando il peggioramento che ha avuto luogo settimana per settimana, possiamo convenire che la presunta ripresa non ci è stata; poiché qui si sono fatte considerazioni sul senso morale, ecc., studiando le statistiche che ho inserito nella mia relazione vedremo che questa legge, che dirò sfortunata, è riuscita in questo brillante risultato di colpire poco il gioco deterioro (sale corse) mentre ha più profondamente inciso per quei giocatori che vanno a prendere un po' d'aria sugli ippodromi, che partecipano, in largo senso, ad uno sport-spettacolo di

massa come fanno gli spettatori delle grandi partite calcistiche.

Ora, a questo punto, resta da considerare se questa incidenza dell'uno o del due per cento possa essere sopportata non solo dal giocatore ma anche dalle scommesse ai fini delle quotazioni. Il problema costituisce un fatto tecnico nel quale soltanto il Ministero dell'agricoltura può dire la sua ultima parola. Il Ministero dell'agricoltura propone il due. Se deve essere il due, si strutturi l'articolo e si predisponga l'applicazione della legge in modo che nella quotazione dei premi si colpiscano quei tipi di giocate che più facilmente possono sostenere questo onere: perché, se giocando cento lire su un'accoppiata o una duplice, invece di quattrocento se ne prendono trecento, non succede gran che; ma se si gioca un piazzato di centodieci contro cento, un'incidenza anche modestissima porta all'allontanamento del giocatore. E difatti la legge n. 1042 portava al risultato che, anche indovinando, si poteva perdere.

Riportandoci al principio che non si può colpire il giocatore senza colpire il gioco, soltanto il Ministero dell'agricoltura può dire quali sono i criteri dell'U.N.I.R.E. in materia di riparto del monte scommesse vincenti; ma devo richiamare l'attenzione dei rappresentanti del Governo e della Commissione su questo fatto: che, secondo me, questa è l'unica maniera attraverso la quale anche il due per cento può divenire sopportabile.

Vi è, infine, la situazione psicologica, soprattutto rispetto ai proprietari delle piccole scuderie. Siamo già arrivati ad offerte di acquisti da parte di allevatori inglesi, stranieri i quali pensano che ormai in Italia non si corra più. Si parla già a Parigi di un grande incontro spettacolare, non soltanto di interesse sportivo ma anche turistico, per la prossima primavera. Vi è anche il fatto sentimentale di Trieste dove è stato detto che in ogni congiuntura, in ogni circostanza si è sempre corso. Ora non ci voleva molto a non estendere la legge al territorio di Trieste.

Quindi, dico, sentite tutta l'urgenza e la realtà della situazione e fate che si normalizzi applicando sia pure questo due per cento ma in quelle forme che ho dianzi esposto.

BUBBIO. Leggo ciò che ho dichiarato nella seduta del 27 ottobre: « Riconosco però che anche le esigenze prospettate debbano essere tenute presenti e poiché effettivamente l'U.N.I.R.E. è di carattere pubblico, occorre temperare questa imposta, ecc. ».

Ho creduto bene di ripetere qui questa dichiarazione, dato che non ho creduto di ri-

spondere in senso polemico ai giornali che hanno trattato questo argomento. Faccio notare che in partenza, per errate informazioni, non vorrei dire la fonte, si ritenne che l'ammontare delle scommesse, su cui doveva gravare il contributo del 10 per cento, fosse di due miliardi e 700 milioni, e di conseguenza si parlò allora, da parte mia, di un gettito di 270 milioni.

Quando, però, attraverso la discussione, tutti gli oratori hanno fatto capire che invece l'importo delle scommesse saliva a ventisette miliardi annui, allora ho subito e completamente rettificato e, facendomi carico delle opposizioni e dei rilievi circa il troppo oneroso peso del nuovo contributo, ho sostenuto in quella seduta la necessità di ridurre tale onere contrariamente all'avviso del rappresentante del Governo che si oppose ad ogni riduzione. Desidero che questa mia dichiarazione risulti dal verbale della attuale seduta.

Rimane il merito. Sono d'accordo che bisogna ridurre l'onere: ma a questo riguardo sarebbe opportuno che l'onorevole Sottosegretario all'interno ci dicesse quale preventivo è stato fatto, sia pure in relazione alla paventata diminuzione del gettito, per il soccorso invernale, onde poter proporzionare l'aliquota alle effettive esigenze del preventivo progettato.

Prendendo conoscenza dei dati che il Sottosegretario Bisorì ci dirà, è logico che anche la percentuale potrà essere ridotta, ma naturalmente non in misura inferiore al fabbisogno dichiarato dal rappresentante del Governo e da esso preventivato. D'accordo che bisogna fare uno sforzo, ma l'atto di buona volontà va compiuto dall'una e dall'altra parte. Ritengo che l'uno per cento proposto dall'onorevole Folchi sia effettivamente troppo basso e, a mio avviso, ritengo che bisognerebbe arrivare al tre per cento. Non conosco l'ambiente delle corse, ma è notorio che si tratta di ingente giro di danaro con notevoli utili: al che è da aggiungere che si tratta di scommesse, e cioè di spese che hanno carattere voluttuario, che bene potranno sostenere l'aliquota del tre per cento, contro quella fissata nel dieci per cento in origine.

Non ho poi capito bene come si voglia applicare questo prelievo: ad ogni modo, qualunque sia la modalità con cui il contributo è applicato, come qualche collega ha accennato, deve rimanere ben fermo che tutto il gettito delle scommesse debba essere sottoposto al tributo del tre per cento, nessuna partita esclusa od eccettuata.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

AGRIMI. Devo confessare che in me permangono notevoli perplessità e sarò lieto se potranno svanire a seguito della replica del relatore e di eventuali chiarimenti da parte del Governo. Perché questo provvedimento si inquadra nella legge per il fondo di soccorso invernale e mi pare che stiamo facendo man mano, una specie di imposta sulle scommesse. Il fondo di soccorso invernale presuppone il sacrificio individuale di colui che, acquistando un biglietto per il cinema, ecc., sa che paga qualche cosa per il soccorso.

Un altro motivo di perplessità deriva dal fatto che c'è stata una specie di sollevazione contro questo tributo, o contributo che dir si voglia, e noi creiamo un precedente molto pericoloso riducendo, in seguito a questa sollevazione, il tributo dal dieci al due per cento. Io ho sentito anche le recriminazioni di quelli che pagano il contributo sui biglietti ferroviari ma non per ciò noi pensiamo di dispensarli da questo obbligo di solidarietà sociale.

DELCROIX. Non per recriminare, ma debbo lamentare che il Governo abbia presentato la legge sul soccorso invernale all'ultimo momento.

Quanto all'attuale legge che stiamo discutendo mi pare che si sia fatta un po' troppa demagogia su di essa. Qui non si parla che di spirito sociale: insomma, questo soccorso invernale non si deve fare a furia di balzelli all'ultimo momento, rendendo invisai ai cittadini questa attività sociale e sacrosanta.

Ma ora, non è che il Governo si rimangi un provvedimento di fronte alla sollevazione degli interessati; il Governo riconosce di aver commesso un errore poiché quando un tributo viene spinto oltre un determinato limite si inaridisce la fonte. Ora, per andare in un altro campo, voi sapete che l'Italia è infestata di contrabbandieri di tabacco: basterebbe che il prezzo dei tabacchi fosse leggermente diminuito per stroncare questa illecita attività. Io ritengo che sia necessario correggere l'errore, una volta commesso, e che si debba accettare questa proposta di legge, non perché subiamo il ricatto di taluni, ma perché gli ippodromi, con l'attuale legge, non possono essere aperti. E cito un poeta sventurato, che disse « nulla è più indispensabile del superfluo ». La gente che va agli ippodromi può darsi che sia gente molto povera; tutti sappiamo però che nessuno è così miserabile da rinunciare ad un piccolo svago. Sono pertanto favorevole alla proposta dell'onorevole Folchi.

TAROZZI. La prima impressione che si ebbe sull'andamento della nuova tassazione, fu quella di trovarsi di fronte alla minacciata

chiusura degli ippodromi la qual cosa, contrariamente a quanto si era proposto il Governo, non solo avrebbe ridotto a nulla i due miliardi e mezzo che riteneva di poter ricavare in più del normale, ma avrebbe minacciato addirittura di volatilizzare i 900 milioni che in passato percepiva annualmente da questa tassazione. Si aggiunga a tale risultato negativo, l'altro che si riferisce alle 60 mila famiglie di lavoratori che traggono un sostentamento dall'attività degli ippodromi. Ora ci troviamo di fronte ad una proposta di legge la quale, in sostanza, modifica la legge 3 novembre 1954, legge che questa Commissione, intendendo potenziare il fondo di soccorso invernale, ebbe il torto, a mio modesto parere, di approvare con eccessiva sollecitudine senza approfondire il lato tecnico ed il lato pratico del meccanismo. Ora, di fronte all'esperienza che ci siamo creata in questi mesi di polemiche, anche giornalistiche, e ribadendo il principio che un'eventuale diminuzione delle entrate potrebbe consigliare il Governo a tassare altre voci, noi ci dichiariamo, per le ragioni che ho detto precedentemente, in linea di massima d'accordo con la proposta di legge Folchi, maggiorata al due per cento, però negando fin d'ora il nostro voto ad una qualsiasi ulteriore tassazione di generi di uso popolare nel caso in cui il Governo ritenesse di ricercare altre fonti d'entrata per incamerare la cifra che si era proposta con la legge approvata nell'ottobre del 1954.

SCHIAVETTI. La discussione, com'era da prevedere, è andata un po' al di là della questione particolare dell'imposizione di questo tributo sulle scommesse ippiche e si è parlato di soccorso invernale in generale, del modo migliore di trovare contributi per tale soccorso, ecc. Da questo punto di vista vorrei fare presente che ho presentato un progetto di legge che è stato già stampato e non ancora distribuito, con il quale mi preoccupo di dare una sistemazione più razionale al soccorso invernale e di attuare una distribuzione più equa del peso contributivo, soprattutto per quel che riguarda i ceti più diseredati. Chiedo, quindi alla Commissione come si può fare, perché se si approva questa modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in qualche modo potranno rimanere precluse le modificazioni proposte con il mio progetto ad altri quattro o cinque articoli della stessa legge, il Senato, quindi, dovrà essere chiamato ad esaminare le modificazioni proposte all'articolo 3 e dopo alcuni giorni dovrà esaminare le altre modifiche da me proposte.

PRESIDENTE. Ad altri articoli.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

SCHIAVETTI. Sì, ad altri articoli. Domando alla Commissione, ed in particolare al Presidente, quale sarà la sorte riservata alla discussione del mio progetto di legge.

PRESIDENTE. Non sono in grado di darle una precisa risposta perché, allo stato attuale, il suo progetto di legge non è stato ancora assegnato alla nostra Commissione.

Comunque, posso assicurarla che sarà esaminato e discusso, come l'attuale, del resto, senza ritardi.

BUBBIO. Tutte queste discussioni — non mi riferisco all'incidente — portano ad una conseguenza: che lo Stato, il quale ha 2200 miliardi di entrate, anziché fare tutte queste tasse ed imposte che sono cause di malumore, di incongruenze e di complicazioni, stanzi ogni anno nel bilancio la spesa necessaria per questa forma di assistenza; allo stato attuale non c'è che da votare la proposta attuale, con la modifica dall'uno al due per cento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANDREOTTI, *Relatore*. Rispondo brevemente alle osservazioni fatte dall'onorevole Schiavetti. Debbo dire che noi non conosciamo il suo progetto; d'altra parte, siccome questa legge ha una validità che non va oltre un anno ed è inerente ad un esercizio definito, mi pare che noi oggi dobbiamo affrontare questo che è un problema di estrema urgenza. Più in là, anche attraverso l'esperienza di quest'anno, noi potremo meglio considerare il problema; e può darsi che lo stesso Ministero dell'interno abbia delle modifiche da proporre e noi potremo successivamente esaminarle insieme alla legge a cui egli ha fatto cenno.

L'onorevole Bubbio ha accennato, giustamente, al suo atteggiamento nella discussione del precedente progetto di legge. Mi era sembrato di averlo richiamato io stesso a testimonianza cronistorica, come pure va richiamata la posizione del Sottosegretario Bisori che non fu, nel merito, pregiudizialmente contrario ma aveva l'assorbente preoccupazione di far entrare subito in vigore il disegno di legge.

L'onorevole Agrimi ha detto che facendo gravare il prelievo sul monte premi e non direttamente sullo scommettitore si viene a conferire una natura diversa a questa incidenza rispetto a quel che avviene per le manifestazioni teatrali, cinematografiche, ecc. Io penso che qui, però, si tratta di un problema anche di carattere tecnico perché, come altra volta accennavo, ogni corsa è separata dall'altra

da intervalli di quindici o venti minuti ed in questo ristretto spazio di tempo si effettua la riscossione delle giocate e si fanno le nuove scommesse. Se adoperassimo un sistema, anche di cedola, di francobolli di diverso taglio, ecc., complicheremmo troppo le cose. Mi pare che il pubblico sia già abbastanza informato di quella che è l'incidenza che poi graverà su tutto il monte premi ed al totalizzatore sarà facile fare il computo fra quote del tributo e monte premi ed al *bookmaker* di stabilire le quote di scommesse in con'ormità dell'andamento del gioco e poter prevedere quella che è l'incidenza del tributo che neanche su questo tipo di scommesse deve gravare nello stesso modo su tutti.

Non mi pare che noi possiamo rimproverarci se affrontiamo una rettifica anche sostanziale, perché abbiamo fatto un esperimento. Io sono d'accordo che non debba essere una sollecitazione esterna incomposta ed ingiustificata a provocare una modifica delle decisioni del Parlamento; ma se ci accorgiamo che questa sollecitazione esterna è giustificata ed ha un fondamento logico, noi possiamo in tutta serenità procedere a rettificare la posizione assunta in precedenza.

Quindi, accedendo al parere della Commissione Finanze e tesoro, io penso che potremmo trovarci d'accordo nel votare la proposta di legge Folchi con la misura del due per cento.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non ho che da dichiararmi d'accordo con le dichiarazioni del relatore.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sulla replica del relatore non ho nulla da obiettare. Rispondo all'onorevole Bubbio per precisare che, quando abbiamo stanziato il bilancio del soccorso invernale, abbiamo previsto un'entrata di un miliardo, cioè un po' meno del quattro per cento, appunto per dare per scontata la necessità di modifica di quella legge che per l'urgenza doveva essere approvata. Se quel miliardo viene a contrarsi, in base a questa legge, si riduce anche il soccorso invernale. Peraltro il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'articolo della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« A favore del fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura dell'1 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1955

La Commissione Finanze e tesoro ha proposto di sostituire le parole « dell'1 per cento » con « del 2 per cento ». Tale emendamento è stato accettato dal relatore.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo così modificato:

« L'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente:

« A favore del fondo nazionale di soccorso invernale è istituito un diritto di prelievo sulle scommesse alle corse di cavalli e levrieri, nella misura del 2 per cento dell'importo delle scommesse stesse, al lordo del diritto erariale ».

(*È approvato*).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo del quale è stata data testé lettura.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nel corso della seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

AGRIMI: « Proroga del termine di durata dell'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 9 luglio 1954, n. 431 » (1337):

Presenti e votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	3

(*La Commissione approva*).

FOLCHI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, relativa al « Fondo di soccorso invernale » (1371):

Presenti e votanti . . . . .	37
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	5

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione.*

Agrimi, Almirante, Amiconi, Andreotti, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloff, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Caprara, Conci Elisabetta, De Biagi, Delcroix, Elkan, Gaspari, Giraudo, Gullo, Marazza, Marotta, Micheli, Pelosi, Pino, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Togni, Tozzi Condivi, Turchi, Valandro Gliola.

**La seduta termina alle 11,50.**

IL DIRETTORE ff.

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI